

Regolamento didattico del corso di **Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale**

Modern Languages for International Communication and Cooperation

(LM 38 - Lingue straniere per la comunicazione internazionale)

Emanato con DR Rep. n. 471/2018

Prot. n 108199/I/3 del 13.07.2018

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio

Sono ammessi, previo superamento di un colloquio individuale, i laureati nella Classe delle lauree in lingue e culture moderne (Classe L-11 ex D.M. 270/04; classe 11 ex D.M. 509/99 o diploma di laurea quadriennale con ordinamento ante D.M. 509/99), oppure titolo accademico straniero equipollente; i laureati nella Classe delle lauree in mediazione linguistica (Classe L-12 ex D.M. 270/04; classe 3 ex D.M. 509/99 o diploma di laurea quadriennale con ordinamento ante D.M. 509/99), oppure titolo accademico straniero equipollente.

I laureati in altre classi di laurea o con titolo universitario straniero equipollente sono ammessi a condizione che abbiano acquisito almeno 54 CFU nei settori scientifico-disciplinari (SSD) qui di seguito indicati:

a. almeno 24 CFU per ognuno di due SSD tra i seguenti: SSD L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, L-LIN/21, L-OR/21, per un totale di 48 CFU;

b. almeno 6 CFU nei SSD: L-LIN/01, L-LIN/02, L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/13, L-OR/07, L-OR/12, L-OR/22, L-OR/23, L-FIL-LET/09, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/12, L-FIL-LET/15, L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/07, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05, M-STO/08, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, M-DEA/01, M-GGR/01; M-GGR/02, M-PSI/01, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PED/01, IUS/01, IUS/04, IUS/09, IUS/13, IUS/14, M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, INF/01.

Indipendentemente dai requisiti curriculari, per tutti i candidati è prevista una verifica della preparazione personale, attraverso un colloquio che accerterà anche le loro competenze linguistiche. Il colloquio avverrà nei tempi e nei luoghi resi noti annualmente alla pagina web di Dipartimento.

Lo studente in possesso di laurea triennale che non detiene i requisiti curriculari di accesso potrà acquisirli iscrivendosi a corsi singoli del corso di laurea triennale, sostenere i relativi esami e, al fine di ottimizzare i tempi del percorso formativo, potrà anche iscriversi a corsi singoli del corso di laurea magistrale e sostenere i relativi esami. Lo studente potrà sostenere gli esami dei corsi singoli del corso di laurea magistrale, ai quali si è iscritto, fino al perfezionamento dell'iscrizione alla laurea magistrale.

Gli studenti che non hanno ancora conseguito la laurea saranno iscritti con clausola sospensiva ("con riserva"), subordinata al conseguimento del titolo entro la sessione straordinaria di marzo-aprile dell'anno accademico precedente l'iscrizione. Nel caso in cui lo studente iscritto "con riserva" non consegua la laurea di primo livello entro la sessione straordinaria di marzo-aprile, non potrà perfezionare la propria iscrizione. Nel caso in cui abbia nel frattempo frequentato gli insegnamenti della laurea magistrale alla quale è iscritto "con riserva", potrà, dopo aver conseguito la laurea nella sessione successiva (estiva), iscriversi a titolo gratuito ai corsi singoli relativi gli insegnamenti frequentati e sostenere i relativi esami nella sessione estiva in cui si è laureato (dopo il conseguimento del titolo) entro il mese di settembre dello stesso anno.

Dovrà comunque sostenere il colloquio di ammissione e, qualora la commissione valuti che gli esami sostenuti come corsi singoli siano convalidabili, prima di perfezionare l'immatricolazione alla laurea magistrale farà domanda di abbreviazione del corso.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del corso di studio prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al Regolamento didattico - parte didattica. In sede di presentazione del piano di studio individuale lo studente ne sceglie uno. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo tramite specifica istanza indirizzata al presidente del corso di studio tramite l'indirizzo di posta elettronica lingue@unibg.it.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede lezioni frontali e addestramenti linguistici, anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore per le lezioni frontali e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale. Per i laboratori vengono assegnati di regola 5 CFU, equivalenti a 10 ore in aula e a 115 ore di studio individuale.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

I corsi non prevedono l'obbligo di frequenza. I laboratori e i tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria.

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti caratterizzanti e dei settori scientifico disciplinari. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica elenca le attività formative che si concludono con verifiche (esami) con modalità di votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Nel caso in cui, effettuati i riconoscimenti di CFU acquisiti in corsi di studio della stessa classe in base alle norme del presente regolamento, si riscontrino ulteriori CFU residui, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali con le attività del piano didattico.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio. Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità di quei CFU rispetto ai settori scientifico-disciplinari del piano didattico e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha conseguito i crediti, nonché degli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere.

Il riconoscimento di CFU conseguiti in corsi di studio internazionali è coerente con la promozione della mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Relativamente alle conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché ad altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso (art. 5 comma 7 DM 270/2004) sono riconoscibili crediti fino ad un massimo di 12.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Art. 11 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovranumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea.

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale (20 CFU) consiste in una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di un correlatore, redatta e discussa in lingua italiana o in una delle lingue straniere insegnate nella laurea magistrale, su argomenti inerenti qualsiasi disciplina prevista dal piano di studi nella quale il candidato abbia conseguito almeno 5 CFU.

Il candidato dovrà dimostrare di sapere circoscrivere l'ambito della ricerca e progettarne le fasi di elaborazione. Avvalendosi della bibliografia opportunamente selezionata, dovrà inoltre saper sviluppare un'argomentazione critica coerente, che dimostri una capacità di ragionamento anche autonomo rispetto alle fonti consultate.

Le modalità di svolgimento sono disciplinate nel Regolamento relativo alle prove finali.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.